

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/CGF
(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 Ottobre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Fortino Avv. Vincenzo, Cherubini Dr. Giorgio, Leoni Dr. Roberto - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DELLA C.C.S. CALCIO SANT'ELIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO SANT'ELIA/REGGIO SUD 2004 DEL 10.3.2007** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 21.3.2007)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla C.C.S. Calcio Sant'Elia di Reggio Calabria, annulla l'impugnata delibera e, per l'effetto, dispone la punizione della perdita della gara indicata in epigrafe per 0 – 3 a carico della società Reggio Sud.

Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale per competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO CALCIATORE GAETANO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2012, CON RICHIESTA DI PRECLUSIONE, SEGUITO GARA DI CALCIO A CINQUE – TORNEO TRICOLORE N.C.R./ISOL LEVEL DEL 14.6.2007** (Delibera della Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 10 del 6.9.2007)

La C.G.F. dispone non luogo a provvedere in merito al reclamo come sopra proposto dal calciatore Gaetano Vincenzo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 3. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. - EX ART. 3, COMMA 4 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING – RELATIVA AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE TOTTI FRANCESCO**

La C.G.F. visti gli atti, dispone l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 3 delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. – Procedimento Disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Leoni Dr. Roberto - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

- 4. RICORSO A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI/RIVOLESE 1906 DEL 23.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli, annulla la sanzione inflitta e dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 5. RICORSO GELA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA CALCIATORE DAIELLO ROCCO, SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/GELA DEL 30.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Gela Calcio S.p.A. di Gela (Caltanissetta) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Fortino Avv. Vincenzo, Leoni Dr. Roberto - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

- 6. RICORSO NOVARA CALCIO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE FINO AL 16.10.2007 AL SIG. BORGIO SERGIO; DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AL DR. FORTINA GIORGIO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DISCEPOLI GIAN CESARE, SEGUITO GARA CITTADELLA/NOVARA DEL 23.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 33/C del 25.9.2007)

La C.G.F. dà atto della rinuncia e dichiara estinto il reclamo come sopra proposto dal Novara Calcio S.p.A. di Novara e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 7. RICORSO A.G. NOCERINA 1910 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FERRARA GIANCARLO SEGUITO GARA NOCERINA/ADRANO DEL 23.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 26.9.2007)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocera Superiore (Salerno), riduce la sanzione inflitta al calciatore Ferrara a due giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C.F. MILAN/CALCIO CHIASIPELLIS DEL 15.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 19 del 19.9.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37, comma 1 C.G.S. per mancata notifica alla controparte, il ricorso come sopra proposto dalla A.C.F. Milan di Milano e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

9. RICORSO A.C. SALO'AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARTINAZZOLI GIOVANNI, SEGUITO GARA TRENTO/SALÒ DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 28 del 3.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Salò di Salò (Brescia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Emanuele Prof. Conte - Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

10. RICORSO U.P.C. GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA DELL'AMMENDA DI EURO 750,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. 19 del 19.9.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.P.C. Graphistudio Tavagnacco di Adegliacco di Tavagnacco (Udine) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

11. RICORSO CON PROCEDIMENTO D'URGENZA CALCIO BRESCIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TACCHINARDI ALESSIO, SEGUITO GARA CESENA/BRESCIA DEL 6.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 72 del 9.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo con procedura d'urgenza come sopra proposto dal Calcio Brescia S.p.A. di Brescia e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 12 Ottobre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete